Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 17 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganši le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 30 *dicembre* 1940-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 30 *gennaio* 1941-XIX, *registro* 1 *Africa Italiana, foglio* 329

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Sciuria Iata, buluc basci (1342) (*alla memoria*). — Comandante di una pattuglia spinta alla cattura di due disertori e fatto segno a numerosi colpi di fucile da parte degli stessi, reagiva prontamente. Ferito gravemente, noncurante del pericolo a cui si esponeva, si alzava e con uno sforzo sovrumano tentava di scavalcare il muretto dietro cui i disertori erano appostati, ma non riuscendovi, si accasciava al suolo esanime.

MEDAGLIA DI BRONZO

Imer Hassen, ascari. — Durante uno scontro con nemici, caduto gravemente ferito ed impossibilitato a seguire la propria squadra, rivolgeva ai compagni parole di incitamento, invitandoli a non occuparsi di lui ed a proseguire con decisione alla conquista della posizione nemica.

Manghestiè Iohannes, ascari — Durante un combattimento, benchè ferito gravemente ad un braccio, non abbandonava il suo posto, e malgrado la copiosa perdita di sangue, incitava i compagni alla lotta.

Mulatù Uondeminiech, ascari. — Durante un combattimento contro una forte formazione nemica benchè ferito gravemente al torace, continuava a combattere e ad incitare i compagni alla lotta. Esempio di fermezza d'animo e di valore.

Muruz Tesfai, zaptiè (4619). — In viaggio di ritorno da licenza, informato che in una grotta erano nascosti due predoni armati, si portava animosamente sul posto e, sprezzando il pericolo, riusciva, con il suo atteggiamento deciso, a disarmarli ed a tradurli alla propria stazione.

Omar Abdulla, ascari (42392). — Sorpreso da improvviso fuoco di nemici appostati su forti posizioni, si lanciava arditamente all'assalto tra i primi. Rimasto gravemente ferito, continuava ad incuorare i compagni alla lotta finchè il nemico non veniva messo in fuga.

CROCE DI GUERRA

Abduraman Ahmed, ascari (19867) — In un combattimento contro forze nemiche benchè ferito, continuava a combattere, rifiutando ogni soccorso. Esempio di alto senso del dovere.

Abebè Ableies, uachil — Si lanciava, alla testa dei propri uomini, al contrattacco di grupp. nemici che tentavano aggirare il fianco della banda. Con sprezzo del pericolo e risolutezza trascinava con l'esempio i gregari, riuscendo ad assolvere pienamente l'incarico affidatogli. Già distintosi in precedenti fatti d'arme.

Ahmedin Mussa, buluc basci (44451). — In uno scontro con forze nemiche, sebbene ammalato, assumeva il comando di una sezione mitraglieri che aveva voluto seguire nonostante le insistenze dell'ufficiale medico, vincendo le sofferenze fisiche, conduceva il reparto alla conquista degli obiettivi assegnati, incurante del violento fuoco avversario

Belai Assemaio, ascari (08822). — Durante uno scontro con forze nemiche, benchè ferito ad un braccio, incurante del dolore e della perdita di sangue, seguiva il reparto all'attacco della posizione nemica, recandosi al posto di medicazione solo ad azione conclusa. Esempio di alto senso del dovere.

Chebbedè Telaiè ascari (09116). — Benchè ferito alla gola, seguiva la propria squadra nell'attacco alla posizione avversaria e si recava al posto di medicazione solo ad azione conclusa.

Chidanè Chetemà, ascari. — Porta ordini di battaglione, benchè ferito ad una gamba, riusciva a recapitare un importante ordine ad un reparto avanzato. Esempio di alto senso del dovere.

Debessù Tesfamariam, buluc basci (30415). — Comandante di mezza compagnia, durante uno scontro guidava con perizia il proprio reparto. Accortosi che alcuni nemici, favoriti dalla folta vegetazione, minacciavano il fianco ed il tergo del reparto, alla testa di alcuni ascari si lanciava di propria iniziativa per parare la minaccia, riuscendo a disperdere l'avversario.

Ghermai Teclaimanot, muntaz (1424). — Comandante di un buluc, resisteva tenacemente su una posizione attaccata da forze nemiche. Caduto l'ascaro tiratore della mitragliatrice, lo sostituiva, dirigendone il tiro efficace sull'avversario. Sopraggiunti rinforzi, partecipava arditamente al contrattacco, costringendo il nemico alla fuga con forti perdite.

Hamed Sciffau, muntaz. — Durante un ciclo operativo contro nemici, al comando di un buluc, dava ripetute prove di spirito aggressivo e sprezzo del pericolo.

Idris Ibrahim, sciumbasci (97). — Trovandosi, con altri militari, in un piccolo posto isolato che durante la notte e all'improvviso veniva attaccato da forze nemiche, partecipava valorosamente al combattimento. Ferito leggermente, rimaneva al suo posto ed insieme ad un militare nazionale affrontava ed uccideva, in corpo a corpo, un nemico che era riuscito ad entrare nel recinto dell'accampamento.

Lamoro Gugherò, ascari (115986). — Durante uno scontro con forze nemiche. ferito ad una mano, non abbandonava il posto di combattimento e denunziava la ferita solo ad azione conclusa.

Libenà Altò, uachil — Comandante della punta di avanguardia, sosteneva ripetuti attacchi di nemici, dando tempo al resto della banda di spiegarsi per il combattimento. Con ammirevole slancio, ributtava poi il nemico da una posizione dominante, contribuendo al felice esito dell'azione.

Messerab Berè, buluc basci — Combattente di provato valore, in successivi assalti alla baionetta, confermava le sue doti di ardimento e sprezzo del pericolo. Non esitava poi ad attaccare un forte nucleo di nemici, uccidendone il capo.

Mohamed Adum, sciumbasci capo. — Vice comandante di una banda di polizia, manifestatosi improvvisamente un attacco al campo della banda da parte dei nemici, incurante del pericolo, cooperava validamente a respingere l'attacco. Personalmente affrontava due nemici, penetrati nel campo, uccidendoli entrambi in corpo a corpo.

Mongostù Tesfai, muntaz (33450). — Durante un combattimento contro nemici che avevano assalito un reparto di salmerie, si slanciava per primo all'assalto alla testa della sua squadra, infliggendo perdite all'avversario che, dopo violento corpo a corpo, era costretto alla fuga.

Mumin Der, buluc basci. — In sei successivi scontri con gruppi nemici confermava, per tangibili prove di sacrificio e di bravura, le sue belle doti di soldato e di combattente.

Sahalè Ghebresadik, ascari (03777). — Durante uno scontro con forze nemiche, benchè ferito ad un fianco, rimaneva in posto e denunciava la ferita stessa solo ad azione conclusa.

Soliman ben Daud, effendi coadiuvatore di governo. — Trovandosi al seguito del proprio regio commissario di un piccolo posto isolato, che durante la notte ed all'improvviso veniva attaccato da forze nemiche, partecipava al combattimento valorosamente. Incurante del fuoco di fucileria e dello scoppio di bombe a mano cui era fatto segno, riusciva ad abbattere due nemici, cooperando validamente al felice esito dello scontro.

(887)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. **490**.

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della cultura popolare, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, è approvato il bilancio dell'Istituto nazionale Luce per l'esercizio 1941-XIX, allegato al presente stato di previsione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	7.000.000 —
2	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	70.000 —
3	Indennità di missione e di trasferimento — Indennità di carica ed altre eventuali	200.000 —
4	Spese di rappresentanza	100.000 —
5	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	100.000 —
6	Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche	1.900.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	540.000 —
8	Spese per il funzionamento delle Commissioni istituite nello interesse dei servizi del Ministero	100.000 —
9	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	55.000 —
10	Acquisto di decorazioni	10.000 —
11	Spese casuali	80.000 —
12	Spese riservate	1.400.000 —
13	Fitto di locali e canoni d'acqua	1.705.000 —
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	295.000 —
15	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo, fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	130.000 —
16	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	9.245.000 —
17	Spese per la biblioteca	50.000 —
18	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
19	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		22.980.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Debito vitalizio.	
20	Pensioni ordinarie	30.000 —
21	Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
		50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero.	
22	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*).	380.000 —
23	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	1.550.000 —
24	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero	100.000 —
25	Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa o attinenti a tale servizio	1.400.000 —
26	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero .	200.000 —
		3.630.000 —
	Spese per i servizi della stampa.	
27	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	400.000 —
28	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	230.000 —
29	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'estero	450.000 —
30	Spese per il funzionamento dell'Ente Stampa (articolo 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300)	500.000 —
		1.580.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per i servizi della propaganda.	
31	Spese per la propaganda	5.500.000 —
32	Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza . . .	100.000 —
		5.600.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia.	
33	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche, alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e Regio decreto 9 aprile 1928-VI, n. 941)	200.000 —
34	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del Regio decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	22.000.000 —
35	Premi speciali ai produttori di filmi nazionali, da corrispondersi ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458	3.000.000 —
36	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458)	1.000.000 —
		26.200.000 —
	Spese per i servizi del turismo.	
37	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1631, e 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935-XIII, n. 773)	20.000.000 —
38	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (Enit)	3.600.000 —
		23.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per i servizi del teatro.	
39	Spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, nonchè le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	5.200.000 —
40	Spese per la gestione della Discoteca di Stato (articolo 4 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467)	250.000 —
41	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti alla Corporazione dello spettacolo, da erogare ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1142 e con le modalità di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1547 Quota del 5,80 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (articolo 5 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 706)	*per memoria*
42	Contributi e spese inerenti alla istituzione del « Sabato Teatrale »	300.000 —
43	Contributi nelle spese di gestione dei teatri di masse (articolo 12, secondo comma, del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466)	2.100.000 —
		7.850.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione.	
44	Spese per la radiodiffusione e la televisione	2.500.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
45	Retribuzione, aggiunta di famiglia ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo	1.200.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione.	
46	Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della televisione	100.000 —
47	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione e per l'assegnazione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo ascolti collettivi (articolo 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 552)	430.000 —
		530.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per i servizi del turismo.	
48	Rimborso alle Ditte fornitrici della differenza tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto (Regio decreto 12 agosto 1938-XVI, n. 1273 (*Spesa obbligatoria*)	5.000.000 —
49	Assegnazione straordinaria per i provvedimenti a favore delle Aziende alberghiere e del Credito alberghiero, giusta la legge 26 maggio 1932-X, n. 627, il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV n. 440, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1561, ed il Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 (*Spesa ripartita* - ultima delle dieci rate)	6.500.000 —
50	Contributi per costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 287 (5ª delle venticinque rate)	20.000.000 —
		31.500.000 —
	Spese per i servizi del teatro.	
51	Contributi alla Sezione autonoma per il credito fondiario della Banca Nazionale del lavoro a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui concessi ai Comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possano favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 466 e articolo 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 436 (4ª delle venticinque rate)	2.500.000 —
	Spese diverse.	
52	Contributo all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte » per l'organizzazione delle sue manifestazioni (Regio decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 1844)	450.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 31 giugno 1942
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI A FAVORE DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIANA.	
53	Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato a norma della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143 e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi dell'art. 15 - secondo comma - del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458)	*per memoria*
	SPESE PER I SERVIZI DELLA CINEMATOGRAFIA.	
54	Spese da erogare ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013 per l'aumento della partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico (ultima delle tre rate) e per la costituzione, presso la Sezione medesima, di uno speciale fondo di riserva (3ª della 4 rate)	4.166.670 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	22.980.000 —
	Debito vitalizio	50.000 —
	Spese per i Regi addetti stampa all'estero	3.630.000 —
	Spese per i servizi della stampa	1.580.000 —
	Spese per i servizi della propaganda	5.600.000 —
	Spese per i servizi della cinematografia	26.200.000 —
	Spese per i servizi del turismo	23.600.000 —
	Spese per i servizi del teatro	7.850.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	2.500.000 —
	Totale della categoria I. — Parte ordinaria	93.990.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	1.200.000 —
	Spese per i servizi della radiodiffusione	530.000 —
	Spese per i servizi del turismo	31.500.000 —
	Spese per i servizi del teatro	2.500.000 —
	Spese diverse	450.000 —
	Totale della categoria I — Parte straordinaria	36.180.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni a favore della produzione cinematografica italiana	—
	Spese per i servizi della cinematografia	4.166.670 —
	Totale della categoria II. — Parte straordinaria	4.166.670 —
	Totale della parte straordinaria	40.346.670 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — *Spese effettive* (Parte ordinaria e straordinaria).	130.170.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	4.166.670 —
	Totale generale	134.336.670 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata dell'Istituto Nazionale Luce per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1941
	PARTE I — ENTRATA	
	TITOLO 1. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	RICAVI DELLA GESTIONE CINEMATOGRAFICA.	
1	Noleggi dei Giornali Luce	15.700.000 —
2	Collocamento filmi 35 mm. Gestione Agenzie Italia e Colonie	2.500.000 —
3	Noleggio, vendita, scambi di giornali e documentari 35 mm. all'estero	1.730.000 —
4	Noleggio e vendita di filmi 35 mm. da parte della Direzione Generale	900.000 —
5	Filmi prodotti per conto terzi	5.200.000 —
6	Concessione di diritti di riproduzione, contributi di terzi alle spese di ripresa e distribuzione, provvigioni su noleggi per conto terzi	350.000 —
7	Collocamento filmi 16 mm. — Gestione Luce (C.R.E.A.)	500.000 —
8	Collocamento dei filmi 16 mm. (Gestione Cineteca Scolastica) — Ricavo dei filmi prodotti, canone per la distribuzione, custodia e manutenzione, provvigioni su noleggi e vendite per conto Cineteca, scambi	5.100.000 —
9	Ricavo doppiaggi	360.000 —
10	Proventi diversi derivanti dalla gestione e produzione cinematografica — Piccoli diritti musicali — Vendita pellicola scarto, servizi proiezione, ecc.	1.075.000 —
11	Contributo a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste per forniture e servizi	385.000 —
12	Contributo a carico del Ministero degli affari esteri per i servizi cinematografici in Albania.	35.000 —
13	Contributo a carico del Ministero dell'Africa Italiana per i servizi cinematografici in A.O.I.	180.000 —
14	Contributo a carico del Ministero della cultura popolare per la diffusione dei giornali all'estero	230.000 —
		34.245.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1941
	RICAVI DELLA GESTIONE FOTOGRAFICA.	
15	Abbonamenti e vendite fotografie di attualità in Italia e all'estero.	600.000 —
16	Lavorazioni e vendite di fotografie della Sezione Industriale e dell'A.F.N.	500.000 —
17	Contributo a carico del Ministero degli affari esteri per i servizi fotografici in Albania	35.000 —
		1.135.000 —
	RICAVI DELLA GESTIONE DEL PLANETARIO.	
18	Corsi di astronomia e conferenze astronomiche	15.000 —
19	Programmazioni cinematografiche e affitto della sala . .	250.000 —
		265.000 —
	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI.	
20	Interessi e dividendi su titoli pubblici, su partecipazioni, su depositi in conto corrente	750.000 —
21	Rimborso di spese effettuate per conto di Ministeri ed Enti .	550.000 —
		1.300.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
22	Permutazioni patrimoniali, creazione di debiti, rinvestimento di capitali, vendita di beni fruttiferi	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Entrate per partite di giro.*	
23	Trasferimento di fondi, versamenti del personale a rimborso degli anticipi ritenuti in conto diarie e spese di ripresa, introiti di somme per conto di terzi (ritenute assicurazione sociale) incassi in conto premio assicurazione collettiva del personale, incasso cedole, depositi cauzionali, ecc. . .	1.865.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1941
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTI GOVERNATIVI.	
24	A carico del Ministero della cultura popolare per aumento tiratura giornali Luce	3.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
25	Residuo del contributo straordinario di lire 10 milioni concesso dal Ministero della cultura popolare nel 1940 per la costruzione e l'attrezzatura degli stabilimenti al Quadraro . .	5.500.000 —
	CATEGORIA III. — *Entrate per partite di giro.*	
26	Rimborso da parte di Ministeri ed Enti di spese anticipate per loro conto	2.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Ricavi della gestione cinematografica	34.245.000 —
	Ricavi della gestione fotografica	1.135.000 —
	Ricavi della gestione del Planetario	265.000 —
	Proventi e rimborsi diversi	1.300.000 —
	Totali della Categoria I	36.945.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
	Permutazioni patrimoniali, creazione di debiti, rinvestimento di capitali, vendita di beni fruttiferi	—
	CATEGORIA III. — *Entrate per partite di giro*	1.865.000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi governativi	3.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*	
	Residuo contributo straordinario del Ministero della cultura popolare	5.500.000 —
	CATEGORIA III. — *Entrate per partite di giro*	2.000.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	—		
	ENTRATE ORDINARIE E STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*		
	Ricavi della gestione cinematografica	34.245.000	
	Ricavi della gestione fotografica	1.135.000	
	Ricavi della gestione del Planetario	265.000	
	Proventi e rimborsi diversi	1.300.000	
	Contributo straordinario a carico del Ministero della cultura popolare per aumento tiratura giornali Luce	3.000.000	
	Entrate effettive		39.945.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate per movimento di capitali.*		
	Permutazioni patrimoniali	*per memoria*	
	Residuo del contributo straordinario del Ministero della cultura popolare per la costruzione e attrezzatura stabilimenti Luce	5.500.000	
	Entrate per movimento di capitali		5.500.000 —
	CATEGORIE III. — *Entrate per partite di giro.*		
	Trasferimento di fondi, versamenti del personale a rimborso degli anticipi ricevuti in conto diarie e spese di ripresa, introiti di somme per conto di terzi (ritenute assicurazione sociale), incassi in conto premio assicurazione collettiva del personale, incasso cedole depositi cauzionali, ecc.	1.865.000	
	Rimborso da parte di Ministeri ed Enti di spese anticipate per loro conto	2.000.000	
	Entrate per partite di giro		3.865.000 —
	Totale		49.310.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione della spesa dell'Istituto Nazionale Luce per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1941
	PARTE II — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Assegno al Presidente del Consiglio di amministrazione, compensi ai Consiglieri d'amministrazione, ai revisori e ai consigli tecnici delle Cinemateche	180.000 —
2	Stipendi e salari al personale di ruolo e avventizio	7.400.000 —
3	Compensi al personale a contratto, al personale comandato, assunto a ferma temporanea, a terzi per eventuali incarichi o servizi	750.000 —
4	Compensi al personale per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, gratifica di bilancio, premi di operosità, sussidi ed altri eventuali compensi	1.800.000 —
5	Liquidazioni al personale licenziato	*per memoria*
6	Contributi per l'assicurazione collettiva del personale, per le assicurazioni sociali, infortuni, ecc.	700.000 —
7	Affitto di locali, illuminazione, riscaldamento	640.000 —
8	Stampati, registri, carta e buste intestate per corrispondenza, cancelleria	320.000 —
9	Spese di posta, telegrafo, telefono	280.000 —
10	Spese di manutenzione dell'immobile e impianti fissi alla nuova sede, dei locali, mobilio, arredi della Sede ed Agenzie	320.000 —
11	Uniformi ed oggetti di corredo	60.000 —
12	Spese per l'autoparco, olio, carburante, gomme, riparazioni e manutenzioni	700.000 —
13	Mancie e vetture	10.000 —
14	Pubblicazioni, giornali e riviste	15.000 —
15	Elargizioni e sussidi alle famiglie del personale	10.000 —
16	Minute spese di ufficio	20.000 —
17	Spese di viaggio e indennità di missione al personale amministrativo	20.000 —
18	Spese di consulenza, legali e notarili	50.000 —
19	Premi di assicurazione, incendi, furti, responsabilità civile, infortuni trasporti	210.000 —
20	Contributi a favore di Enti	*per memoria*
21	Spese di partecipazione a mostre e congressi, spese per inserzioni, pubblicità di propaganda, spese varie di rappresentanza	25.000 —
22	Spese casuali	10.000 —
		13.520.000 —
	SPESE PER LA PRODUZIONE E L'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO.	
23	Acquisto di materie prime per il reparto cinematografico (pellicole negative, positive, duplicati e consumi vari)	12.960.000 —
24	Acquisizione e preparazione di soggetti	1.360.000 —
25	Spese per la ripresa di filmi	2.650.000 —
26	Spese per la lavorazione dei filmi	3.800.000 —
27	Manutenzione macchinario e attrezzature, spese di riparazione, acquisto di accessori e pezzi di ricambio, ecc.	350.000 —
28	Spese per imballi, trasporti e svincoli doganali	380.000 —
29	Spese di viaggi per il servizio commerciale e le agenzie	130.000 —
30	Spese di custodia e manutenzione filmi, manifesti e spese pubblicitarie, canone S.I.A.E. per il controllo evasioni giornali	55.000 —
31	Compenso di gestione ai sub-agenti, percentuale di noleggio dovuta a terzi, contributo alle spese di gestione uffici all'estero, quota a favore del Ministero della cultura popolare per attualità di guerra (documentari e giornali) rimborso di noleggi	535.000 —
32	Provvigioni di collocamento ai funzionari del servizio commerciale, agli agenti, sub-agenti e a terzi	420.000 —
		22.640.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	SPESE PER LA PRODUZIONE E L'ESERCIZIO FOTOGRAFICO.	
33	Acquisto di materiale sensibile per le fotografie, prodotti chimici e consumi vari	400.000 —
34	Spese per la ripresa di fotografie, diarie, spese di bagaglio, ecc.	160.000 —
35	Spese di lavorazione foto, acqua, forza motrice, spese varie di lavorazione	180.000 —
36	Manutenzione macchinari, spese di riparazioni, acquisto accessori, ecc.	50.000 —
37	Spese di imballaggi, trasporti e svincoli doganali . . .	120.000 —
38	Spese di viaggio del personale del servizio fotografico . . .	15.000 —
39	Spese di custodia e manutenzione negativi	5.000 —
40	Provvigioni di collocamento ai funzionari del servizio fotografico, agli agenti, sub-agenti e a terzi	30.000 —
		960.000 —
	SPESE PER IL PLANETARIO.	
41	Stampa di tessere e biglietti	3.000 —
42	Spese di affissioni e pubblicità	25.000 —
43	Noleggio pellicole	15.000 —
44	Elettricità sala e cabina, riscaldamento	12.000 —
		55.000 —
	ONERI DIVERSI.	
45	Tasse di bollo e di registro, imposte e tasse varie	700.000 —
46	Interessi passivi sui mutui contratti dall'Istituto, commissioni e interessi passivi su eventuali scoperti di Banca . . .	550.000 —
		1.250.000 —
	FONDO DI RISERVA PER MAGGIORI SPESE E PER SPESE IMPREVISTE.	
47	Stanziamento ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 362 del Regolamento dei servizi	150.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	CATEGORIA II — *Spese per movimento di capitali.*	
	PERMUTAZIONI PATRIMONIALI.	
48	Investimenti patrimoniali per l'acquisto di macchine, mobili, autoveicoli e scorte di ordinaria dotazione	800.000 —
49	Annualità di rimborso capitale sui mutui contratti dall'Istituto .	357.859,92
		1.157.859,92
	CATEGORIA III. — *Spese per partite di giro.*	
50	Rimborso di depositi passivi, versamenti ricchezza mobile, rimborso di noleggi introitati per conto terzi, anticipi al personale in conto diarie e spese di ripresa, versamenti di somme introitate per contro di terzi (versamenti alle assicurazioni sociali e all'I.N.A. per assicurazione collettiva del personale, rimborso di cedole introitate su depositi cauzionali, ecc.)	1.865.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*	
51	Investimenti patrimoniali:	
	Spese per la costruzione della nuova sede, opere murarie, acquisto e installazioni di macchinari	4.750.000 —
	CATEGORIA III. — *Spese per partite di giro.*	
52	Spese per conto di Ministeri ed Enti e per conto del Reparto guerra	2.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	13.520.000 —
	Spese per la produzione e l'esercizio cinematografico	22.640.000 —
	Spese per la produzione e l'esercizio fotografico	960.000 —
	Spese per il Planetario	55.000 —
	Oneri diversi	1.250.000 —
	Fondo di riserva per maggiori spese e per spese impreviste	150.000 —
	Totali della Categoria I	38.575.000 —
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*	
	Permutazioni patrimoniali	1.157.859,92
	CATEGORIA III. — *Spese per partite di giro*	1.865.00
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*	
	Investimenti patrimoniali	4.750.000 —
	CATEGORIA III. — *Spese per partite di giro*	2.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1941
	RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*		
	Spese generali	13.520.000 —	
	Spese per la produzione e l'esercizio cinematografico	22.640.000 —	
	Spese per la produzione e l'eserc. fotografico	960.000 —	
	Spese per il Planetario	55.000 —	
	Oneri diversi	1.250.000 —	
	Fondo di riserva per maggiori spese e per spese impreviste	150.000 —	
	Spese effettive		38.575.000 —
	CATEGORIA II. — *Spese per movimento di capitali.*		
	Permutazioni patrimoniali	1.157.859,92	
	Investimenti patrimoniali	4.750.000 —	
	Spese per movimento di capitali		5.907.859,92
	CATEGORIA III. — *Spese per partite di giro.*		
	Rimborso di depositi passivi, versamenti ricchezza mobile, rimborso di noleggi introitati per conto terzi, anticipi al personale in conto diarie e spese di ripresa, versamenti di somme introitate per conto di terzi (versamenti alle assicurazioni sociali e all'I.N.A. per assicurazione collettiva del personale, rimborso di cedole introitate su depositi cauzionali, ecc.)	1.865.000 —	
	Spese per conto di Ministeri ed enti e per conto del Reparto guerra	2.000.000 —	
	Spese per partite di giro		3.865.000 —
	Totale.		48.347.859,92

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 5 maggio 1941-XIX, n. 491.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1941-42 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1941-XIX, per provvedere nell'esercizio 1941-42 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1941-42 è stabilito in seimila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare per l'esercizio 1941-42 ai fini dell'avanzamento in base alle norme per l'applicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, è stabilito in seimila.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, è stabilito, per l'esercizio 1941-42, in quindicimila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	12.000.000 —
2	Ministero e Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	10.660.000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	6.700.000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	70.000 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per i servizi del Ministero	215.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	809.000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	100.000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	1.000.000 —
10	Spese casuali	105.000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	*per memoria*
		31.859.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	350.000.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pen-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	sioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923-II (*Spesa obbligatoria*)	600.000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	250.000 —
16	Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia - Decorati in congedo e loro eredi; bandiere decorate comprese nel ruolo dei cavalieri; spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*) .	600.000 —
		351.450.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
17	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	810.000.000 —
18	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi, il Comitato delle telecomunicazioni, nonchè a quelli in servizio quali osservatori industriali	16.000.000 —
19	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	54.000.000 —
20	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) - Retribuzioni (Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108)	70.000 —
21	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento.	450.000.000 —
22	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero — Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	500.000 —
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti — Indennità eventuali agli istruttori di scherma e di educazione fisica della Gioventù Italiana del Littorio in servizio presso enti del Regio esercito — Indennità di equipaggiamento e di carattere coloniale alle forze appartenenti alle unità Libiche	145.000.000 —
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	30.000.000 —
25	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina — Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedati — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	420.000.000 —
26	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	650.000.000 —
27	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni	90.000.000 —
28	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabili-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	menti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	27.000.000 —
29	Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	26.000.000 —
30	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; spese per la fabbricazione di mangimi concentrati; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	150.000.000 —
31	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali - Spese per il normale servizio della cinemateca; spese per addestramento al volo di ufficiali e per corsi di osservazione aerea	10.000.000 —
32	Spese di addestramento al tiro della Milizia controaerei e per addestramento e intervento di unità Camicie nere ai campi d'arma ed alle esercitazioni di copertura	6.000.000 —
33	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali e Scuole miste — Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento didattico e scientifico; gite e campagne degli allievi — Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole	12.000.000 —
34	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	2.500.000 —
35	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per stampa di pubblicazioni e monografie di carattere militare; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	4.500.000 —
36	Servizi di Stato Maggiore: spese postali, telegrafiche e telefoniche; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, di manifesti e di cartoline; acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione, spese per l'acquisto di carte topografiche estere	7.100.000 —
37	Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi, bardature, macchinari e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	160.000.000 —
38	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; corsi radiotelegrafisti per giovani fascisti; materiali per l'esercizio della rete nazionale radiotelegrafica fissa del Regio esercito; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti affidati al genio militare	44.000.000 —
39	Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, delle reti telegrafiche e telefoniche militari, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati - Spese per l'illuminazione delle caserme, degli uffici e dei	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	locali - Conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea; sistemazione delle aree cimiteriali per la tumulazione dei militari morti durante il servizio	78.000.000 —
40	Servizi automobilisti Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori: per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici; premi agli ufficiali dei servizi tecnici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745	150.000.000 —
41	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche - Spese per materiale di addestramento e di consumo delle unità chimiche e per manutenzione dei mezzi tecnici di dotazione; spese per esercitazioni, spese per manutenzione materiale di addestramento in distribuzione agli enti del Regio esercito; spese per indennità di trasferta dipendenti da esigenze del servizio chimico; premi agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 745 . .	7.000.000 —
42	Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra - Acquisto di mezzi protettivi per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933-XI, n. 284 e Regio decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201)	4.000.000 —
43	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929-VII, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	1.390.000 —
44	Spese per il Dopolavoro, per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari .	167.200 —
45	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	195.000.000 —
46	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a Comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	21.000.000 —
47	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*) . . .	4.000.000 —
48	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito — Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi e spese diverse; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni — Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica	1.700.000 —
49	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri Istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	995.000 —
50	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . .	200.000 —
51	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 39 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	*per memoria*
		3.578.122.200 —
	SPESE PER L'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	
52	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi . .	43.000.000 —
53	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	420.000.000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	20.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
55	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi e dei materiali per le musiche	30.000.000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spese per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio; spese per foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali; educazione fisica e sportiva; addestramento e campi d'arma — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	30.000.000 —
57	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	4.000.000 —
		547.000.000 —
	Fondo a disposizione.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	35.000.000 —
	Spese diverse.	
59	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
60	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1184)	*per memoria*
61	Difesa contraerei e protezione antiaerea - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali di dotazione e di consumo occorrenti per la milizia contraerei; provvista e manutenzione ordinaria dei locali; impianto e manutenzione delle reti di avvistamento; esperimenti di difesa e di parziale mobilitazione (Regio decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888) - Spese per il funzionamento del Comitato centrale interministeriale e dei comitati provinciali di protezione antiaerea; contributo per l'Unione nazionale protezione antiaerea (Regio decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539 e Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629)	30.000.000 —
		30.000.000 —
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
62	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047)	2.200.000 —
63	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047)	4.950.000 —
		7.150.000 —
	Spese per l'esercito.	
64	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	*per memoria*
65	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*
66	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225.000 —
		225.000 —
	Spese diverse.	
67	Spese per la costituzione ed il funzionamento della missione militare italiana in Spagna - Stipendi e paghe al personale (esclusi gli ufficiali) - Indennità varie - Stipendi ed assegni fissi del grado agli ufficiali della missione spagnola in Italia	12.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
68	Difesa contraerei e protezione antiaerea - Provvista e rinnovazione dei materiali di mobilitazione occorrenti alla milizia contraerei - Manutenzione straordinaria dei locali, esercitazioni di carattere eccezionale - Primo impianto dei mezzi e materiali collettivi delle squadre ausiliarie e di protezione antiaerea	30.000.000 —
		42.000.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
69	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3049)	23.000.000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
70	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	1.500.000 —
	ACCENSIONE DI CREDITI.	
71	Somma da erogare a titolo di anticipazione al Governo Albanese per la costruzione di caserme per i carabinieri Reali in quel territorio (art. 11 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 460 — ultima delle tre rate)	10.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	31.859.000 —
	Debito vitalizio	351.450.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	3.578.122.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	547.000.000 —
	Fondo a disposizione	35.000.000 —
	Spese diverse	30.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	4.573.431.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	7.150.000 —
	Spese per l'esercito	225.000 —
	Spese diverse	42.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	49.375.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	23.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Accensione di crediti	10.000.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	34.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	83.875.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.657.306.200 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	4.622.806.200 —
	CATEGORIA II — Movimento di capitali	34.500.000 —
	Totale . . .	4.657.306.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ELENCO N. 1.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1941-42 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Capitolo n. 17. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 19. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 22. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 23. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 24. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 25. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 26. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 27. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 29. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 30. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc., razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 32. — Spese di addestramento al tiro, ecc.

Capitolo n. 33. — Spese pel funzionamento degli istituti, accademie, ecc.

Capitolo n. 35. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi di Stato Maggiore: spese postali, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 41. — Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 42. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione dei mezzi protettivi, ecc.

Capitolo n. 45. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 46. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 51. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 53. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 54. — **Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.**

Capitolo n. 55. — **Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.**

Capitolo n. 56. — **Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese d'ufficio, ecc.**

Capitolo n. 57. — **Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Elenco n. 2.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1941-42 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1941-XIX, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Capitolo n. 25. — **Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.**

Capitolo n. 26. — **Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.**

Capitolo n. 27. — **Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.**

Capitolo n. 28. — **Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.**

Capitolo n. 30. — **Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.**

Capitolo n. 37. — **Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.**

Capitolo n. 38. — **Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.**

Capitolo n. 39. — **Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.**

Capitolo n. 40. — **Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.**

Capitolo n. 55. — **Carabinieri Reali - Corredo, ecc.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

REGIO DECRETO 2 giugno 1941-XIX, n. 492.

Conversione della valuta dell'ex Regno di Jugoslavia nella provincia di Lubiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia costituenti la provincia di Lubiana la moneta avente corso legale è la lira italiana.

Art. 2.

Con norme del Ministero delle finanze saranno stabiliti i termini di tempo e le modalità per la conversione in lire della moneta dell'ex Regno di Jugoslavia, legalmente emessa e circolante, in legittimo possesso dei residenti nei territori di cui all'art. 1.

E' pure demandato al Ministero delle finanze di disciplinare la costituzione ed il funzionamento di Commissioni incaricate di dirimere qualsiasi questione sorgesse in sede di esecuzione della operazione di conversione. Avverso alle decisioni delle Commissioni medesime non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La conversione di cui al precedente art. 2 sarà effettuata al cambio di L. 38 per ogni 100 dinari.

Allo stesso cambio dovranno essere regolati i rapporti di debito e di credito di qualsiasi natura stilati in dinari fra i residenti nei territori di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'operazione di conversione di cui all'art. 2 sarà eseguita a cura della Banca d'Italia con la quale il Ministero delle finanze stipulerà apposita convenzione.

Art. 5.

Nei medesimi termini di tempo di cui all'art. 2 e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, i possessori o comunque detentori di titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da enti pubblici locali e da istituti di credito fondiario ed agrario sono obbligati a costituirli in deposito di specie presso una azienda di credito di loro gradimento o presso gli uffici delle imposte o di dogana.

Art. 6.

Fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 5 del presente decreto, è vietata l'introduzione per qualsiasi causa ed importo nei territori di cui all'art. 1, delle valute e dei titoli soggetti rispettivamente alla conversione o al deposito.

Art. 7.

I valori trovati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto ed alle sue norme di attuazione saranno confiscati, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle vigenti leggi penali e doganali.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 giugno 1941-XIX, n. 493.
Conversione della valuta dell'ex Regno di Jugoslavia nei territori aggregati alla provincia di Fiume o entrati a costituire il Governatorato della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia aggregati alla provincia di Fiume o entrati a costituire il Governatorato della Dalmazia la moneta avente corso legale è la lira italiana.

Art. 2.

Con norme del Ministero delle finanze saranno stabiliti i termini di tempo e le modalità per la conversione in lire della moneta dell'ex Regno di Jugoslavia, legalmente emessa e circolante, in legittimo possesso dei residenti nei territori di cui all'art. 1.

È pure demandato al Ministero delle finanze di disciplinare la costituzione ed il funzionamento di Commissioni incaricate di dirimere qualsiasi questione sorgesse in sede di esecuzione della operazione di conversione. Avverso alle decisioni delle Commissioni medesime non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La conversione di cui al precedente art. 2 sarà effettuata al cambio di lire 38 per ogni 100 dinari.

Alla stesso cambio dovranno essere regolati i rapporti di debito e di credito di qualsiasi natura stilati in dinari fra i residenti nei territori di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'operazione di conversione di cui all'art. 2 sarà eseguita a cura della Banca d'Italia con la quale il Ministero delle finanze stipulerà apposita convenzione.

Art. 5.

Nei medesimi termini di tempo di cui all'art. 2 e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, i possessori o comunque detentori di titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da enti pubblici locali e da istituti di credito fondiario ed agrario sono obbligati a costituirli in deposito di specie presso una azienda di credito di loro gradimento o presso gli uffici delle imposte o di dogana.

Art. 6.

Fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 5 del presente decreto, è vietata l'introduzione per qualsiasi causa ed importo nei territori di cui all'art. 1, delle valute e dei titoli soggetti rispettivamente alla conversione o al deposito.

Art. 7.

I valori trovati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto ed alle sue norme di attuazione saranno confiscati, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle vigenti leggi penali e doganali.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1941-XIX, n. 494.

Disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuta la urgente necessità, per motivi di carattere finanziario, di esaminare disposizioni in ordine ai beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, od altri beni, di provvedere al pagamento ed alla consegna suindicati.

Eguale divieto si applica agli stranieri, aventi la loro residenza in Italia, od anche, se residenti altrove, per i titoli, valori ed altri beni, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui al primo comma del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana residenti negli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

È nullo di pieno diritto qualsiasi atto di disposizione, compiuto da persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America in ordine ai crediti, titoli, valori e beni indicati nell'articolo precedente, nonchè sui beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, ad essi appartenenti.

Art. 3.

Le persone di nazionalità italiana, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza o la loro sede principale, devono presentare alla più vicina filiale della Banca d'Italia — quale cassiera dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero — denuncia scritta dei debiti, anche se tuttora non liquidi ed esigibili, verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè dei titoli, valori ed altri beni appartenenti alle stesse persone e da esse detenuti.

Sono tenuti inoltre alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone di qualsiasi nazionalità per i titoli, valori ed altri beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

La denuncia di cui ai comma precedenti deve essere fatta entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, per le obbligazioni sopravvenute, dalla data in cui queste siano sorte.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 non si applicano ai cittadini degli Stati Uniti d'America che alla data del presente decreto abbiano la loro residenza in Italia.

Art. 5.

In casi di comprovata necessità o per altri speciali motivi possono essere autorizzati pagamenti ed operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Chiunque effettua pagamenti o consegne di beni in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o del valore dei beni consegnati ed in ogni caso non inferiore a L. 10.000.

Chiunque partecipa o comunque dà esecuzione alle operazioni indicate nell'art. 2 è punito, salvo che non ricorra l'ipotesi preveduta nel comma precedente, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 3000.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di fare la denuncia preveduta nell'art. 3 nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 3000. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a L. 6000 quando la denuncia sia stata presentata ma contenga false indicazioni.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, a norma delle disposizioni della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni integrative ed esecutive di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — CIANO — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 64 — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 495.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Montella (Avellino).

N. 495. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternita del SS.mo Rosario, in Montella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 496.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Buon Consiglio, in Teano (Napoli).

N. 496. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Buon Consiglio, in Teano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 497.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di S. Antonio di Padova, in località Lappato del comune di Capannori (Lucca).

N. 497. R. decreto 24 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 11 marzo 1940-XVIII, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di S. Antonio di Padova, in località Lappato del comune di Capannori (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 maggio 1941-XIX.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Achille Starace e riconoscimento della qualità medesima al fascista Enzo Galbiati.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1940-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Achille Starace, capo di Stato maggiore della M.V.S.N., quale componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Achille Starace cessa dalla carica di capo di Stato maggiore della M.V.S.N. e viene nominato, in sua vece, il fascista Enzo Galbiati;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni:

Decreta:

Il fascita Achille Starace decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Enzo Galbiati, capo di Stato maggiore della M.V.S.N., quale componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 7 del 23 luglio 1939-XVII della provincia di Udine col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale;

Vista la deliberazione 30 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta.

È approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Udine nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Udine è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Venezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Venezia;

Vista la deliberazione 31 marzo 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Venezia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Venezia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 46 del 1° marzo 1939-XVII della provincia di Cuneo col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cuneo;

Vista la deliberazione 28 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Cuneo nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Cuneo è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 69, del 1° marzo 1939-XVII della provincia di Parma, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Parma;

Vista la deliberazione 26 aprile 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale è stata apportata modifica all'art. 4 dello sttuto;

Decreta:

È approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Parma, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Parma è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 1 del 4 luglio 1939-XVII della provincia di Grosseto, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Grosseto;

Vista la deliberazione 17 aprile c. a., dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, col quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Grosseto è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi, dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la disciplina dell'approvvigionamento, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari conservati in scatola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare l'approvvigionamento, la distribuzione ed il consumo dei generi alimentari conservati in scatola;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto divieto ai produttori e ai commercianti importatori di alimenti in scatola, compresi i condimenti, sia di origine animale che vegetale (carne, pesce, ortaggi, frutta e relativi derivati) di immettere al consumo nuovi prodotti o di variarne la composizione, il confezionamento e la denominazione, se già in commercio, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

E' fatto obbligo alle ditte industriali produttrici e alle ditte commerciali importatrici dei prodotti di cui all'art. 1, di denunciare entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'alimentazione, pel tramite dell'organizzazione di categoria:

a) l'elenco dei prodotti fabbricati o commerciati, con l'indicazione, per ognuno dei precisi caratteri merceologici (tipo del confezionamento, peso lordo o netto della scatola; composizione del contenuto e rapporto ponderale dei singoli costituenti, ecc.);

b) il prezzo a cui il prodotto veniva ceduto rispettivamente al grossista e al dettagliante alla data della denuncia, con le relative condizioni di vendita e di consegna;

c) il prezzo richiesto sia per la vendita al grossista che per la vendita al dettagliante al 1° luglio 1940-XVIII, per i prodotti già in commercio a tale data.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione che, comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2383)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1941-XIX.

Vincolo del bestiame bovino e bufalino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio successivo) contenente disposizioni concernenti l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Visto il proprio decreto 9 settembre 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre successivo) contenente disposizioni dirette ad intensificare l'approvvigionamento del bestiame bovino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Ritenuta l'opportunità di provvedere, per il periodo dal 1° luglio 1941 XIX al 30 giugno 1942-XX, all'approvvigionamento del bestiame bovino e bufalino per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 22 giugno 1940 sono applicabili per tutto il periodo dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, con le modificazioni ed aggiunte di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

E' vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il 30 per cento del peso vivo di tutto il bestiame bovino e bufalino posseduto al 1° luglio 1941-XIX dai singoli detentori.

Il vincolo di cui al precedente comma si applica pure nei confronti di coloro, che, successivamente alla predetta data, costituiranno nuove stalle o comunque verranno a trovarsi in possesso di bestiame bovino e bufalino, fatta eccezione per le zone di appoderamento latifondistico, secondo disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il bestiame da macello resta comunque vincolato a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche se esso superi il 30 per cento del peso vivo del bestiame posseduto.

Art. 3.

Nei limiti consentiti dalle necessità dell'approvvigionamento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere l'esonero dal conferimento ai titolari di aziende, presso le quali sia accertata l'esistenza di un sol capo bovino.

Il predetto Ministero potrà inoltre stabilire una diversa percentuale di conferimento, in considerazione di particolari condizioni nelle quali si svolge l'allevamento del bestiame, con speciale riguardo alla montagna.

Art. 4.

I detentori del bestiame predetto debbono conferire al Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura fino alla concor-

renza dei 5 sesti dei quantitativi vincolati, bestiame di peso superiore ai 180 kg. per capo, mentre hanno facoltà di conferire il rimanente sesto con bestiame di peso inferiore, fatta esclusione dei capi di cui è vietata la macellazione ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 settembre 1930-XVII, n. 157, e dei provvedimenti adottati a termini di esso.

Art. 5.

Per facilitare l'obbligo al conferimento da parte dei titolari delle piccole aziende, le Sezioni della zootecnia dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura d'intesa con le Organizzazioni sindacali di categorie interessate, procederanno ad opportuni raggruppamenti delle aziende aventi meno di quattro capi di bestiame.

Ai titolari delle aziende raggruppate a termini del precedente comma, potrà essere concesso, su proposta del Settore della zootecnia, di conferire bestiame anche soltanto di peso inferiore ai kg. 180, fatta esclusione dei capi di cui è vietata la macellazione a termini del precedente articolo.

Art. 6.

I quantitativi di bestiame conferiti, fino al 30 giugno 1940, in eccedenza alla quota vincolata a termine del citato decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII, potranno essere conteggiati a decurtazione dei quantitativi da vincolare a termine dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

I detentori dei quantitativi di bestiame bovino già vincolati, a termine del decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII, e non conferiti entro il 30 giugno 1941-XIX, potranno essere tenuti al conferimento anche oltre la predetta data, indipendentemente dai quantitativi da vincolare a termine del precedente art. 2.

Art. 8.

Il Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura ha facoltà di procedere ai prelevamenti diretti dalla stalla dei quantitativi di bovini non presentati, nonostante l'ordine di conferimento.

Per i predetti prelevamenti il Settore può richiedere al prefetto, se è necessario, l'assistenza della Forza pubblica.

Al bestiame, oggetto del prelevamento, sono applicabili i prezzi vigenti diminuiti delle spese di trasporto dei capi prelevati fino al luogo di valutazione e di quelle per il forzato prelevamento.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto e del decreto Ministeriale 22 giugno 1940-XVIII ed a quelle emanate nell'esercizio dei compiti delegatigli dal Settore della zootecnia della F.N.C.P.P.A., per l'applicazione dei predetti decreti, sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1941-XIX.

Censimento generale del bestiame equino, bovino e bufalino, suino, ovino e caprino esistente alla mezzanotte del 30 giugno 1941-XIX nel territorio del Regno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta l'urgente necessità per causa derivante dallo stato di guerra, ai fini del miglior indirizzo della produzione e della disciplina dei consumi di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico, mediante censimento generale del bestiame equino, bovino e bufalino, suino, ovino, caprino, esistente alla mezzanotte del 30 giugno 1941-XIX, nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque tiene alla mezzanotte del 30 giugno 1941-XIX capi di bestiame equino, bovino e bufalino, suino, ovino e caprino è tenuto a farne denunzia al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il bestiame predetto.

Art. 2.

I detentori di animali bovini da latte, sono tenuti a denunziare nei modi indicati al precedente articolo, anche la produzione di latte di cui era prevista la denuncia a termini del decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX.

Art. 3.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denunzie e l'elaborazione dei risultati sono affidati all'Ufficio centrale di statistica dell'alimentazione, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate nell'esercizio dei compiti affidatigli dall'Ufficio centrale di statistica dell'alimentazione, sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715 e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi massimi dei grani selezionati per seme

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a termini dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, stabilisce nelle misure seguenti i prezzi massimi di vendita dei grani selezionati per seme, nella campagna 1941-42:

Varietà elette di frumenti precoci: L. 220 a quintale;

Varietà di frumenti teneri tardivi e frumenti duri: L. 205 a quintale.

Tali prezzi potranno essere maggiorati di L. 7 a quintale per tutti i grani da seme muniti di marchio, ai sensi della legge 28 aprile 1938-XVI, n. 546.

Per ogni quintale di grani idonei alla selezione per semente, esonerati dall'ammasso, sarà corrisposto ai produttori, a carico dello Stato, un premio fisso di L. 30, come è già stato comunicato.

Nessun premio per sollecita consegna spetta alle ditte selezionatrici, che conferiscono agli ammassi i sottoprodotti della lavorazione del grano da seme e gli eventuali residui non utilizzati per la destinazione a sementi.

(2385)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 28 maggio 1941-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Riolunato, provincia di Modena.

(2361)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 129.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2542 — Data: 26 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Cirillo Nicola fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6676 — Data: 13 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Di Nardo Michele fu Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4609 — Data: 30 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Bassani Ugo fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 913 — Data: 4 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Martorana Arturo fu Arcangelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7146 — Data: 16 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Francini Alfredo fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7438 — Data: 30 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia — Intestazione: Sali Vincenzo fu Livio — Titoli del Debito pubblico: quietanza capitale L 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3120 — Data: 16 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Elia Giuseppe fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3813 — Data: 24 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Illuzzi Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 2400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14392 — Data: 20 settembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Genova — Intestazione: Bistolfi Amalia fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 215 — Data: 9 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Segesta Rosario fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34450 — Data: 9 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Giordani Palmira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2003 — Data: 17 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Sferrazza Salvatore fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 20 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Terni — Intestazione: De Regis Fausto fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16966 — Data: 14 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Perito Roberto di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3493 — Data: 21 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Lisena Mauro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4730 — Data: 17 aprile 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Iengo Cosimo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 27 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione tesoreria di Bengasi — Intestazione: Giavatto Ada fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato di Rendita 5 %, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 601 — Data: 17 novembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ronco Angela di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: 5 certificati Consolidato 3.50 % (1906), rendita L. 17,50.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2359)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo di certificato di Rendita 5 %

Avviso n. 130.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1941 relativa al certificato di Rendita 5 per cento n. 57.354 di annue L. 200, intestato a Bosco Eloisa di Carlo.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2358)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50% (1906)	152377	Mion Tiziano di Luigi, domiciliato a Spinea (Venezia), ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale contabile postale . L.	7 —
Rend. 5%	107763	Società anonima italiana per servizi e concessioni con sede in Roma e ipotecata a favore del comune di Bonifati a garanzia del contratto di appalto delle imposte di consumo pel periodo dal 1° maggio 1935 al 31 dicembre 1939 . . . . . . »	415 —

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2311)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 giugno 1941-XIX - N. 129

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,49
Belgio (Belgas)	3,0531	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Titolo	
Rendita 3,50% (1906)	77,875
Id. 3,50% (1902)	74,15
Id. 3,00% Lordo	53,35
Id. 5,00% (1935)	95,625
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,525
Id. Id. 5,00% (1936)	96,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,625
Buoni novennali 4% - scadenza 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	97,25
Id. Id. 5% Id. 1944	98,975
Id. Id. 5% Id. 1949	99,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1941-XIX - N. 130

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,49
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,[illegible]	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Titolo	
Rendita 3,50% (1906)	78,025
Id. 3,50% (1902)	74,15
Id. 3,00% Lordo	53,35
Id. 5,00% (1935)	95,65
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,675
Id. Id. 5,00% (1936)	97,05
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,625
Buoni novennali 4% - scadenza 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,25
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,975
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,45
Id. Id. 5% - Id. 1950	99,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	148214	115,50	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.	Brunero Maria di Domenico, moglie di Sicco *Giacomo - Bartolomeo - Francesco* di Pietro, dom. in Torino, con vincolo per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1902)	35666	500,50	Treves Umberto o Donato - Umberto fu Abramo, minore sotto la patria potestà della madre Treves Elisa fu Samuel, ved. Treves, dom. a Torino, con usufrutto a Treves *Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Treves *Bella-Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote Vita-Vittorio fu Emanuele, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	340658	80,50	Laudano *Teresina* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.	Laudano *Maria-Teresa* fu Francesco-Saverio, moglie di Calinolo *Michele-Nicola* fu Giuseppe, dom. a Buccino (Salerno), vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	556925	175 —	Noziglia *Maddalena* fu Giacomo, nubeli, dom., in Zoagli (Genova).	Noziglia *Angela vulgo Maddalena* fu Giacomo, nubile, dom. in Zoagli (Genova).
Id.	717527	397 —	Riesch Edoardo fu Ugo, dom. a Firenze, con usufrutto a Liccioli *Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze.	Come contro, con usufrutto a Liccioli *Maria-Antonia* fu Antonio, ved. Riesch, dom. a Firenze
B. Tesoro 1949	2261 serie A 2265 serie A 2267 serie A 2277 serie A	Capitale 15.000 — 20.000 — 2.000 — 62.000 —	Ballini *Giuseppina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Pellegrini Ester fu Angelo vedova Ballini, dom. a Lodi (Milano).	Ballini *Teresa-Carla-Giuseppina* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	1411	100 —	Ricca *Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).	Ricca *Angelo-Maurizio* fu Lorenzo, dom. in Civezza (Porto Maurizio).
Rendita 5 %	137396	65 —	Maccagno *Antonio* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Monasterolo di Savigliano (Cuneo).	Maccagno *Antonino* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	35188	140 —	*Di* Acetis Giacinto di *Giusino*, dom. a New York.	*De* Acetis Giacinto di *Giustino*, dom. a New York.
Id.	450898	94,50	Clerici Attilio, Anna detta Annina, Luigi e Lino fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Matilde* fu Michele vedova Clerici, dom. a Milano.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde* detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	450899	24,50	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Matilde* fu Michele, vedova Clerici Achille, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto a Nuara *Alfonsina-Nunziata-Matilde* detta *Matilde* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	197270 346840	752,50 126 —	Calabrese Teresa di *Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. in Pagani (Salerno), vincolata come dote della titolare.
Id.	343426	133 —	Calabrese Teresa di *Antonio-Raffaele*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.	Calabrese Teresa di *Antonio*, moglie di Bove Aniello fu Raffaele, dom. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata come dote della titolare.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	179231	31,50	Zanazzi Adelina, *Attilio*, *Cesare*, Amadio e *Giacomo* fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Calafassi Angela fu Francesco ved. Zanazzi, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).	Zanazzi Adelina, *Attilio-Cesare* e Amadio fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Galafassi Angela fu Francesco ved. di Zanazzi, e *Galafassi Giacomo di Angela, minore sotto la tutela legale della sopradetta madre Galafassi Angela fu Francesco*, dom. a Viazzola di Sabbioneta (Mantova).
Rendita 5 %	24173	2.605 —	Mattarelli *Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco vincolato d'usufrutto.	Mattarelli *Natale-Felice-Giovanni-Emilio* fu Giulio, dom. in Lecco, vincolato di usufrutto.
Cons. 3,50 % Id. Id.	282178 454283 765345	381,50 665 — 665 —	Baruffaldi *Itala* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.	Baruffaldi *Brasilia-Itala-Amalia* fu Torquato, moglie di Guassardo Giuseppe fu Guido, domiciliata in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per dote.
P. R. 3,50 %	24050	182 —	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *nubile*, domiciliata in Pieve Vergante (Novara).	Cicoletti Noemi Editta fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Cicoletti Elisa fu Bartolomeo ved. Cicoletti*, dom. a Pieve Vergonte (Novara).
Rendita 5 %	157257	350 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo*, ved. Fassi, dom. in Asti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni*, ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157256	350 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	157258	115 —	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giacomo* ved. Fassi, dom. in Asti.	Fassi Sergio fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a Volpedo Clarina-Rosalia di *Giovanni* ved. Fassi, dom. in Asti.
Id.	157259	115 —	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.	Fassi Angelo fu Giuseppe, minore, ecc., come le precedenti, con usufrutto come le precedenti.
Id.	99225	2.910 —	Cimino *Vittorio*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori sotto la patria potestà della madre Bugli Maria vedova Cimino, dom. a Portici (Napoli).	Cimino *Vittoria*, Anna e Vincenzo fu Achille, minori, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714518	35 —	Castello Giovanna di Oreste, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Pianetto fraz. del comune di Valprato (Torino), con l'usufrutto a Franchino *Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.	Come contro, con l'usufrutto a Franchino, *Maria-Antonia* fu Edoardo, moglie di Castello Oreste.
P. R. 3,50 % (1934)	50642	31,50	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Teresa* fu Evangelista vedova Ravanelli, dom. in Seriate (Bergamo), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Teresa*.	Ravanelli Carlo fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa* fu Evangelista, ecc., vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di detta Ghislanzoni *Maria-Pierina-Teresa*.
P. R. 3,50 %	63738	31,50	Bötner *Teresina* di Luigi, *nubile*, dom. in Adria (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Adria (Rovigo)
Id.	118296	164,50	Bötner *Teresina* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Taglio di Po (Rovigo).	Bötner *Teresa-Maria-Anna* di Luigi, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	533277 540298	84 — 133 —	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *nubile*, dom. a Popoli (L'Aquila).	Pezzi Maria-Rosa di Ercole, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Popoli (L'Aquila).
Cons. 5 % ora P. R. 3,50	149197 272918	1000 — 700 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Buenos Ayres, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Gaspare* fu Giovanni, dom. a Maissana.	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Buenos Ayres, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Rolandelli *Giovanni-Gaspare-Fiorino* fu Giovanni, dom. a Maissana.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % ora P. R. 3,50	172604 85796	2500 — 1750 —	Rolandelli Giovanni di *Gaspare*, dom. a Maissana (Genova).	Rolandelli Giovanni di *Giovanni-Gaspare-Fiorino*, dom. a Maissana (Genova).
P. R. 3,50 %	74799	2103,50	*Giuli* Maria-Virginia di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Paglieta (Chieti).	*Giulii* Maria-Virginia di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Id.	139023	66,50	Simon *Emanuele*, *Giovanni*, Alfredo, Carmela e *Maria* di Enrico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Fiumedinisi (Messina).	Simon *Gustavo-Pasquale-Emanuele*, *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria* di Enrico, minori, ecc. come contro.
Id.	176037	112 —	Simon *Giovanni*; Alfredo Carmela e *Maria* di Enrico, minori, ecc. come sopra.	Simon *Lamberto-Leonida*, Alfredo, Carmela e *Valentina-Maria*, minori, ecc. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 1° febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1860)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Chiusano San Domenico (Avellino), Salvitelle (Salerno), Sant'Angelo a Scala (Avellino) e Montemurro (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Carlo Picardi fu Sabino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chiusano San Domenico (Avellino);

2) Il signor Giuseppe Zirpoli fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle (Salerno);

3) Il signor Luigi Maiello fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo a Scala (Avellino);

4) Il signor Vito Sinisgalli fu Leonardo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montemurro (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2341)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, in liquidazione, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 giugno 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, avente sede nel comune di Cinigiano (Grosseto) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 giugno 1939-XVII, con il quale il signor Francesco Scanni è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto signor Scanni;

Dispone:

L'avv. Gino Becchini fu Dino è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, in liquidazione, avente sede nel comune di Cinigiano (Grosseto), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Francesco Scanni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2363)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per la concessione di otto borse di studio biennali per il perfezionamento delle discipline zootecniche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni in data 20 marzo 1941-XIX e 31 stesso mese, con le quali il Settore della zootecnia e il Settore della lana della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, riconosciuta la opportunità di contribuire allo sviluppo della produzione zootecnica ai fini autarchici favorendo la formazione di esperti nelle discipline relative all'allevamento del bestiame, hanno posto a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fondi occorrenti per la istituzione di alcune borse di studio per la specializzazione culturale e pratica nelle varie branche della zootecnia;

Determina:

Coi mezzi offerti dal Settore per la zootecnia e dal Settore per la lana della F.N.C.P.P.A., sono istituite, presso gli Istituti zootecnici che verranno in seguito determinati, n. 8 borse di studio, per la durata di un biennio e per l'importo di lorde L. 15.000 annue ciascuna. Di dette borse sette saranno conferite a laureati in scienze agrarie ed una a laureati in medicina veterinaria, che intendano perfezionarsi nelle discipline zootecniche.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea presso Università del Regno da non oltre quattro anni e che non abbiano superato il 30° anno di età alla data di scadenza del presente concorso.

Il godimento della borsa non è cumulabile con altre concessioni del genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di prestare servizio presso gli Istituti di cui sopra.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola, Divisione V - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, con l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, dovranno essere corredate dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento a cui il candidato appartiene e contenente la esatta indicazione della data di iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) diploma originale di laurea o copia notarile del diploma stesso;

8) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

Potranno essere presentati insieme con la domanda, tutti quei titoli e documenti che si riterranno atti a provare nel candidato la sua attitudine alla specializzazione zootecnica. I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione della domanda.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro, a suo giudizio insindacabile.

La Commissione giudicatrice sarà composta dal direttore generale della Produzione agricola, con funzioni di presidente; da un rappresentante del Settore della zootecnia; da un rappresentante del Settore della lana; dal prof. Vittorino De Simone, ispettore superiore del Ministero e dal prof. Cesare D'Alfonso, ordinario di zootecnia della Regia università di Napoli.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Lodovico San Martini primo segretario del Ministero.

La Commissione designerà i vincitori del concorso in ordine di merito.

I vincitori dovranno assumere servizio presso l'Istituto zootecnico cui verranno assegnati, entro venti giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, sotto pena di decadenza.

Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2365)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto dell'11 marzo 1941-XIX, n. 7333, riguardante l'approvazione della graduatoria del concorso a quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1938-XVII;

Ritenuto che le prime sei graduatorie hanno richiesto le seguenti sedi:

1) Sacco Elia - Avellino (1ª zona), Bonito, Trevico e Domicella;
2) Vaccaro Concettina - Avellino (1ª zona);
3) Petretta Maria - Avellino (1ª zona), Bonito, Domicella e Trevico;
4) Alvino Carmela - Avellino (1ª zona), Bonito, Domicella e Trevico;
5) Medugno Nicolina - Avellino (1ª zona);
6) Silvestri Italia - Avellino (1ª zona), Bonito, Domicella e Trevico;

Ritenuto che attualmente non può coprirsi la sede vacante di Avellino (1ª zona);

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra per il posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Petretta Maria - Bonito.
2) Alvino Carmela - Domicella.
3) Silvestri Italia - Trevico (centro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 30 maggio 1941-XIX

Il prefetto: TRIFUOGGI

(2366)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.